

Codice A1813C

D.D. 27 novembre 2024, n. 2511

R.D. n. 523/1904, L.R. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i.. Autorizzazione Idraulica A.I. 105/24 per lavori di miglioramento idraulico del Rio della Serra nel centro abitato - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA in Comune di Arignano (TO) (ex A.I. 115/21, DD 3140 del 02.11.2021). Richiedente Comune di Arignano (TO).



ATTO DD 2511/A1813C/2024

DEL 27/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. n 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 e s.m.i.. Autorizzazione Idraulica A.I. 105/24 per lavori di miglioramento idraulico del Rio della Serra nel centro abitato – PERIZIA DI VARIANTE TECNICA in Comune di Arignano (TO) (ex A.I. 115/21, DD 3140 del 02.11.2021). Richiedente Comune di Arignano (TO).

In data 09.04.2024 prot. n. 1349 (identificata a protocollo regionale con il n. 18282 del 10.04.2024) il Comune di Arignano, C.F. 82000590016. P.IVA 02229590019, ha presentato domanda di autorizzazione per una Variante al progetto di Adeguamento idraulico del Rio della Serra nel centro abitato.

Il Rio della Serra risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche mentre dai dati catastali risulta non avere sedime demaniale; pertanto i lavori nel tratto interessato dalla Variante sono soggetti ad Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 ma non a Concessione demaniale.

La Variante, approvata con Determinazione del Responsabile del Comune n. 129 del 08.07.2024, si riferisce al Settore 2 e Settore 3 del Progetto Esecutivo già autorizzato (DD n. 3140 del 02.11.2021 - AI n. 115/21), a suo tempo predisposto dallo Studio GEO Sintesi e approvato con DGC n. 61 del 28.07.2021, e non è da intendersi, così come già il Progetto Esecutivo autorizzato, come “adeguamento idraulico” quanto invece come “miglioramento idraulico” essendo anche la soluzione progettuale della Variante, non risolutiva delle criticità, configurandosi come miglior soluzione realizzabile in relazione alle condizioni al contorno e ai vincoli di natura tecnico-esecutiva.

Il Progetto e la sua Variante sono conseguenti al manifestarsi di criticità idrauliche con allagamenti in occasioni di precipitazioni intense favorite dal tombamento nel tempo del rio al di sotto del piano viario di Via Borgo Valentino con sezioni idraulicamente inadeguate in un tratto caratterizzato da elevato grado di antropizzazione, con strutture ed edifici attestati a bordo strada.

La necessità di predisporre una Variante al Progetto scaturisce dalle indagini propedeutiche alla realizzazione delle opere previste che hanno evidenziato la presenza di sottoservizi lungo la viabilità in posizione e dimensione non compatibili con le opere progettate, con particolare

riferimento alla canalizzazione con sezione ad U in calcestruzzo di dimensioni 0,90 m x 1,50 m con copertura grigliata portante. Tale canalizzazione permetteva la dismissione della tubazione di scolo esistente di diametro 800 mm e ad oggi in parte ostruita.

All'istanza di Variante sono allegati gli atti progettuali redatti dal Dott. Ing. B. Visconti e dalla Dott.ssa Ing. C. Palese dello Studio Edes subentrato allo Studio GEO Sintesi. Tali documenti sono costituiti, con particolare riferimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da Relazione Generale, Relazione Idraulica, Stralcio planimetria di progetto – opere in variante, Raffronto sezioni in progetto e in variante e particolari costruttivi. A seguito di incontro tecnico in corso di istruttoria la Relazione Idraulica è stata aggiornata con alcuni chiarimenti di carattere tecnico e trasmessa con successivo invio (prot. n. 37420 del 01.08.2024).

In linea con il Progetto originario anche la Variante prevede per il tratto a valle dell'attraversamento della SP119 fino a Via Borgo Valentino, il parziale stombamento del rio, la risagomatura delle sezioni e la posa di un rivestimento/difesa spondale in pietrame a secco (fondo scorrevole e sponda sinistra) e pietrame intasato con malta cementizia (sponda destra); a differenza del Progetto originario, in corrispondenza del tratto in adiacenza tra sponda destra e viabilità, nella Variante è prevista la realizzazione di un cordolo in cemento armato di circa 30 cm di altezza rispetto al piano stradale collocato in testa alla difesa spondale in progetto (sul quale verrà posato il nuovo guard rail) che salvaguarda la viabilità favorendo gli allagamenti in sinistra idrografica verso aree agricole.

A valle del tratto stombato, in sostituzione della canalizzazione con profilo ad U con griglia portante individuata nel Progetto originario, la Variante prevede il mantenimento e ripristino della funzionalità della tubazione esistente di 800 mm di diametro decorrente lungo il margine orientale della strada per una lunghezza di circa 200 m (della quale era prevista la dismissione), affiancata da una seconda tubazione in PVC interrata di nuova posa anch'essa di 800 mm di diametro (diametro massimo possibile dati gli ingombri dei sottoservizi presenti), decorrente lungo il bordo occidentale della strada, per una lunghezza di circa 60 m, che segue il tracciato della canalizzazione ad U prevista dal Progetto Esecutivo originario.

Tra il tratto stombato e risagomato a valle della SP e l'imbocco delle due tubazioni è prevista la realizzazione di una camera interrata in cemento armato di dimensioni 2,50 m x 1,50 m e profondità 1,64 m, con funzione di ripartizione del flusso nelle due tubazioni.

A valle della tubazione che decorre lungo il margine occidentale della viabilità, è prevista, in linea con il Progetto Esecutivo originario, la risagomatura e ricalibratura di un tratto di canale a cielo aperto (240 m circa) con fondo scorrevole in pietrame intasato con malta cementizia (190 m circa) e la formazione lungo la sponda destra di un rilevato in terra di contenimento (178 m circa); sono previsti tre attraversamenti per l'accesso ai fondi agricoli (nel Progetto Esecutivo originario ne era previsto uno) con messa in opera di scatolari, il primo, con sezione 1,50 x 1,50 m e gli altri due con sezione 1,50 m x 1,60 m. La tubazione esistente della quale è previsto il ripristino della funzionalità, decorrente lungo il margine orientale della viabilità, confluisce dopo circa 200 m e dopo aver sottopassato la viabilità, nel canale a cielo aperto in sinistra idrografica nel tratto compreso tra il secondo ed il terzo attraversamento.

Lo studio idraulico allegato consente di valutare gli effetti delle opere e i valori di portata massima smaltibile, a partire dai valori di progetto già calcolati ($Tr\ 200\ 8,25\ m^3/s$). Dallo studio emerge che con la soluzione proposta nella Variante, l'esondazione a monte delle tubazioni in progetto permane, ma risulta ridotta in relazione allo stato attuale. Rispetto allo stato di fatto, secondo lo studio la viabilità non risulta più coinvolta negli allagamenti, mentre i tiranti idrici nei campi in sinistra idrografica sono ridotti.

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale 16.12.2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 20011 del 19.04.2024.

Come già specificato per il Progetto Esecutivo, il corso d'acqua ricade nei casi di esclusione previsti dalla D.G.R. 72-13725 del 29.03.2010, modificata dalla D.G.R. 75-2074 del 17.05.2011 relative alle procedure e modalità di realizzazione di lavori in alveo ed interventi sugli ambienti acquatici, avendo regimi idrici temporanei naturali con assenza di acqua per un tempo superiore a 120 giorni nell'anno idrologico medio.

Esaminati pertanto gli atti progettuali e a seguito di sopralluogo effettuato in data 11.06.2024, gli interventi sopra descritti riferiti alla Variante di Progetto sono ritenuti ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Vista la L.R. n. 12/2004 ed il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Arignano alla realizzazione delle opere di miglioramento idraulico del Rio della Serra previste nella Variante rispetto al progetto già autorizzato con DD 3140 del 02.11.2021 – ex AI n. 115/21, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli allegati tecnici citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità strutturale delle opere di difesa e di sostegno nonché dei manufatti scatolari di attraversamento nei riguardi di tutti i

carichi e le azioni di progetto, ai sensi delle Norme Tecniche sulle costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);

3. dovranno essere adeguatamente raccordati i tratti oggetto di rivestimento/difesa e i manufatti in cemento armato previsti in progetto;
4. la transizione dalla sezione scatolare quadrata alla sezione trapezoidale deve essere realizzata secondo passaggi graduali al fine di evitare il verificarsi di discontinuità morfologiche;
5. il tratto terminale del canale risagomato e ricalibrato previsto a valle delle tubazioni dovrà raccordarsi con l'alveo attuale naturale senza soluzioni di continuità, salti di fondo, ecc. per favorire il regolare smaltimento e deflusso delle acque di piena;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. il materiale proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica ai sensi della normativa vigente;
8. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
9. terminati i lavori tutte le aree interessate devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Comune l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
11. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
12. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza delle opere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua

interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. dovrà essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
16. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Per quanto non riportato nel presente Atto vale quanto indicato nella DD n. 3140 del 02.11.2021.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori
Geol. Ermes FUSETTI
Ing. Alberto PIAZZA

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio